

N. R.G. /2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Domenico Bonaretti	Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo	Consigliere
dott.ssa Emanuela Rizzi	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. /2023 promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) e *Parte_2* (C.F. *C.F._2*),
elettivamente domiciliati in VIA BELLINI N. 26, CAGLIARI presso lo studio dell'avv. MARCELLO
COLAMATTEO, che li rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLANTI

CONTRO

Controparte_1 C.F. *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dagli avv. ti
; *Parte_3* ed elettivamente domiciliata presso lo studio
di Milano, sito in

E CONTRO

Controparte_2 (P.IVA *P.IVA_2*), elettivamente domiciliata in via
n. , presso lo studio degli avv. ti e
, che la rappresentano e difendono come da delega in atti

APPELLATA

E CONTRO

pagina 1 di 15

Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec *Email_1*

TERZA INTERVENUTA

CONCLUSIONI

Per *Parte_1* e *Parte_2*

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza (emessa dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo, sentenza n. [REDACTED] pubblicata il giorno 22 febbraio 2023, R.G. n. [REDACTED] /2021, repert. n. [REDACTED] /2023 del giorno 22 febbraio 2023), ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento ai motivi su esposti, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata:

Ammettere le seguenti deduzioni istruttorie:

IN VIA ISTRUTTORIA si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano: precisato che in data 13 maggio 2021 è stata inviata la seconda istanza ex art. 119 TUB alla *Controparte_1* ,

A) si chiede all'Ill.mo Giudice di ordinare ex art. 210 c.p.c. ai convenuti l'esibizione di copia del:

(I) in riferimento al Conto Corrente di corrispondenza n. [REDACTED] , copia del contratto di apertura conto corrente, di apertura credito e convenzioni successive alle originarie, purché sottoscritte dall'utente bancario;

- anno 2017 elementi per il conteggio delle competenze e riassunti scalari di giugno, settembre e dicembre; (II) in riferimento al Conto Corrente in conto Anticipi n. [REDACTED] , copia del contratto di apertura conto corrente, di apertura credito e convenzioni successive alle originarie, purché sottoscritte dall'utente bancario; - anno 2012 elementi per il conteggio delle competenze e riassunti scalari di dicembre - anno 2013 elementi per il conteggio delle competenze e riassunti scalari di marzo e dicembre - anno 2015 elementi per il conteggio delle competenze e riassunti scalari di marzo; (III) tutti gli estratti conto movimenti e scalari a far data dal 31 marzo 2019 per quanto riguarda il rapporto n. 10998809 e dal 31 marzo 2015 per quanto riguarda il rapporto n. [REDACTED] fino all'effettiva chiusura dei rapporti in oggetto; (IV) in riferimento al Conto Corrente di corrispondenza n. [REDACTED] , tutti gli estratti conto movimenti e scalari dal 31 marzo 2019 per quanto riguarda il rapporto n. [REDACTED] , fino all'effettiva chiusura dei rapporti in oggetto.

B) chiedono che l'Ill.mo Giudice: voglia disporre perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti aventi ad oggetto i rapporti versati in giudizio: a) calcolare la durata delle intere aperture di credito tra le parti in causa; b) calcolare la scopertura media annuale in linea capitale

relativa ai citati rapporti, c) calcolare l'ammontare complessivo delle competenze addebitate comprendenti eventuali interessi anatocistici e usurari; d) calcolare il tasso di interesse effettivo globale medio annuo, tenendo presente le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la CP_4 ha acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi; determinare l'esatto dare-avere tra le parti in causa in base ai risultati del ricalcolo con eliminazione del tasso ultralegale, dell'anatocismo, dell'usura e di tutto quanto illegittimamente preteso dalla Banca; in caso di applicazione dell'art. 1815, comma II, c.c., con eliminazione di tutti gli interessi, le spese e le commissioni, escluse le imposte e le tasse.

Per poi accogliere le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità del rapporto di conto corrente con apertura di credito n. [REDACTED] del conto anticipi n. [REDACTED] e del conto corrente di appoggio n. [REDACTED] già intrattenuti tra la società " S.r.l." e l'" Controparte_1", particolarmente in relazione alla mancata applicazione ed al mancato rispetto per tutta la durata del rapporto della norma di cui all'art. 117 Testo Unico Bancario, per l'applicazione concreta della metodologia dell'anatocismo, per l'applicazione della commissione di massimo scoperto, della commissione di disponibilità fondi e di istruttoria veloce e di ogni ulteriore commissione simile, oltre alla invalidità e conseguente nullità totale limitatamente ai periodi in cui gli stessi rapporti sono stati interessati da tassi stimati usurari, disponendo la rilevazione dei tassi effettivi trimestrali solo dopo l'eliminazione dell'anatocismo; con accertamento del dare avere tra la [REDACTED] srl e le appellate;
- accertare e dichiarare, l'invalidità dell'applicazione all'interno dei rapporti in oggetto n. [REDACTED], al conto anticipi n. [REDACTED] e conto corrente di appoggio n. [REDACTED], di tassi ultralegali, oltre a valute, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, pretese dalla Banca, tutte prive di valida pattuizione;
- accertare e dichiarare l'inesistenza di validi contratti di garanzia o titoli che vincolino gli attori Pt_1 [REDACTED] e Parte_2 a favore dei convenuti;
- in ogni caso, accertare e dichiarare:
- l'inesistenza di valide fideiussioni che comunque risultano, illegittimamente, segnalate nella CR della Banca d'Italia;
- la decadenza dal diritto di agire nei confronti dei presunti fideiussori Parte_1 e Parte_2 per decorrenza dei termini previsti dall'art. 1957 c.c.;
- che i signori Parte_1 e Parte_2 non sono debitori degli appellati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, compreso il 15% relativo alle spese forfetarie, per entrambi i gradi di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Per *Controparte_1*

Voglia Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:

In via preliminare:

- dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ai sensi del novellato art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti nel corso del giudizio;

Nel merito:

- rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. [REDACTED] resa nel giudizio RG [REDACTED] dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Claudio Antonio Tranquillo, pubblicata il 22/02/2023, nonché tutte le domande ivi formulate dalla parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel corso del giudizio e confermare integralmente la sentenza impugnata.

- accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza ex art. 329 c.p.c. alle parti della sentenza che non sono state espressamente impugnate dall'odierna parte appellante;

In via istruttoria:

- rigettare le istanze istruttorie della parte appellante, per i motivi espressi nel corso del giudizio;
- in relazione alla CTU disposta ed espletata in corso di causa, accogliere la seconda ipotesi formulata ed accogliere le osservazioni del CTP di *CP_1*

In ogni caso:

- Condannare la parte appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

Per *Controparte_2*

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano

- preliminarmente, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, non sussistendo i presupposti di legge per un suo accoglimento;

- in via principale, dichiarare inammissibili o comunque infondati i motivi di appello proposti dai Sig.ri *Parte_1* (C.F. *C.F._1*) e *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), e, per l'effetto, rigettarli integralmente, con ogni conseguente statuizione;
- In ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.

Per *Controparte_3*

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale

- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'appello ai sensi del novellato art. 348 bis c.p.c.;
- in via principale, dichiarare inammissibili o comunque infondati i motivi di appello proposti dai Sig.ri *Parte_1* (C.F. *C.F._1*) e *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), e, per l'effetto, rigettarli integralmente, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 1391/2023;
- in via istruttoria,
 - o rigettare, per le ragioni di cui in narrativa, le istanze meramente esplorative ex adverso formulate (CTU contabile e istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.);
 - o in relazione alla CTU espletata in corso di causa accogliere la seconda ipotesi formulata;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e condanna di parte attrice al pagamento integrale delle liquidate spese di CTU

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giudizio di primo grado

Parte_1 e *Parte_2* hanno convenuto in giudizio *CP_1*, deducendo:

- di essere soci della Comer s.r.l. nonché fideiussori della stessa;
- che tra *Controparte_1* odierna convenuta, sarebbe intercorso il rapporto di conto corrente n. *CP_1*, al quale era collegato il conto corrente anticipi n. *CP_1* e un ulteriore conto corrente di appoggio n. *CP_1*;
- che il predetto rapporto di conto corrente bancario era caratterizzato da diverse cause di invalidità per mancata sottoscrizione del contratto, rinvio a usi piazza, indebita applicazione di interessi anatocistici, interessi usurari, cms, civ e cdf, spese senza valida pattuizione scritta;
- di essere segnalati in centrale rischi della Banca d'Italia, nonostante non avessero mai sottoscritto atti di garanzia in favore della banca al fine di garantire *Parte_4*

Hanno chiesto, quindi, di accertare le dedotte cause di nullità e invalidità dei rapporti intercorsi tra le parti e di condannare CP_1 al risarcimento dei danni subiti.

Si è costituita CP_1, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

E' poi intervenuta Controparte_2 in qualità di cessionaria del credito, chiedendo anch'essa il rigetto delle domande attoree.

La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di ctu contabile sul seguente quesito: *Il CTU, sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine necessaria ed opportuna, esaminata la documentazione prodotta, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda con riferimento al contratto di conto corrente n. - a espungere a far tempo dall'1.1.2014 ogni addebito a titolo di anatocismo evidenziando il saldo finale del conto alla data di chiusura (ovvero alla data di notifica dell'atto di citazione se trattasi di conto ancora aperto) e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla CP_4*.

Sentenza appellata

Con sentenza n. [REDACTED] il Tribunale di Milano ha:

- dichiarato pari a € 66.416,34 a debito di - s.r.l. il saldo finale del rapporto di conto corrente per il quale è causa ricalcolato al 4.6.2019;
- compensato le spese di lite tra le parti;
- posto a carico di parte Controparte_1 le spese di ctu;
- respinto ogni ulteriore domanda.

L'iter motivazione percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:

- il rapporto di fideiussione deve ritenersi esistente, in quanto la banca convenuta ha prodotto il contratto di fideiussione, benché non vi fosse tenuta. A fronte di questa produzione, gli attori hanno disconosciuto le firme apposte sui contratti di fideiussione, ma tale disconoscimento (che normalmente sortisce l'effetto di ribaltare l'onere della prova, previa istanza di verifica, su colui che produce la scrittura) non assume alcun rilievo nel caso di specie, in quanto le parti attrici non hanno assolto l'onere, gravante su di loro, di dimostrare che la relativa sottoscrizione fosse falsa;
- pertanto *"la mera indicazione in centrale rischi della prestazione di fideiussione non legittima alcuna pretesa risarcitoria, trattandosi di esposizione del tutto lecita in costanza di valido rapporto di fideiussione (altro problema è se l'ammontare dell'esposizione sia corretto e, in caso negativo, se ciò abbia causato un danno: cfr. infra)"*,

- alcuna rilevanza può riconoscersi al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di conto corrente operato dagli odierni attori, trattandosi di soggetti non legittimati;
- quanto al rinvio ad usi piazza, “se il riferimento, come sembra, è ai tassi d’interesse, gli stessi sono compiutamente individuati per iscritto nel contratto di conto corrente di cui al doc. 2 di parte convenuta”;
- circa gli interessi anatocistici, trattandosi di contratto di conto corrente stipulato nel 2008, è pacifica la possibilità di operare l’anatocismo purché *“sia rispettata la pari periodicità di capitalizzazione (cfr. la delibera Cior 9.2.2000). In tale senso, cfr. il doc. 2 di parte conv., pag. 20 (art. 8). Non ha alcun valore la tesi invece secondo la quale interessi attivi e passivi debbano essere equivalenti o comunque proporzionati, assumendosi un vincolo della libertà negoziale del tutto estraneo alla legge (e del resto neppure illustrato con riguardo al caso concreto, sicché tutto rimane su di un piano astratto). Gli interessi anatocistici devono essere espunti invece, in quanto preclusi, limitatamente al periodo successivo all’1.1.2014 ex art. 1 c. 629 l. n. 147/2013”*;
- risulta *“esposta in termini astratti e in via del tutto ipotetica (cfr. p. 7 atto di citazione), la doglianza in ordine al superamento delle soglie d’usura (neppure viene allegato quale sarebbe il teg effettivo del rapporto), che peraltro risulta contestata come sopravvenuta (come sembrerebbe non solo dal riferimento ai teg “periodali” svolto in corpo di citazione, ma anche dal tenore delle conclusioni, laddove si parla di nullità “limitatamente ai periodi in cui gli stessi rapporti sono stati interessati da tassi stimati usurari”). Ma in questo caso ogni questione è sostanzialmente preclusa da Cass. SU n. 24675/2017, in base alla quale l’usura è essenzialmente genetica alla luce del disposto dell’art. 644 c.p.* Del pari, sprovvista di qualsivoglia addentellato la doglianza in punto di usura soggettiva (nessun riferimento a circostanze di fatto idonee ad avvalorare la sproporzione ovvero le condizioni di difficoltà economica o finanziaria). Solo in prima memoria parte attrice allega dei tassi contrattuali nonché i tassi soglia. I primi risultano tuttavia inferiori ai secondi”;
- parimenti generica risulta la doglianza in ordine alle spese prive di valida pattuizione scritta. Non è infatti sufficiente indicare l’ammontare di tali spese (pag. 13), dovendosi specificamente indicare quantomeno le voci sulla cui base sono stati effettuati i singoli addebiti, di modo da poterne evidenziare l’omessa previsione in sede di accordo contrattuale;
- gli attori lamentano infine l’illegittimità dell’applicazione della commissione di massimo scoperto, di commissione di istruttoria veloce e di disponibilità fondi, rispetto alle quali

sembrano contestare 1) la mancanza di causa negoziale, 2) la mancanza di criteri di calcolo. Circa la mancanza di causa negoziale, l'autonomia contrattuale può prevedere sia un contratto d'opzione di finanziamento, il cui corrispettivo è dato proprio dalla c.m.s. che si pagherà sulla somma che la banca pone potenzialmente a disposizione della parte affidata ancorché non utilizzata, sia un finanziamento il cui corrispettivo sia dato al tempo stesso da un tasso d'interesse e da un costo aggiuntivo determinato sulla base (per es.) del massimo scoperto. Circa la mancanza di determinatezza, per mancata indicazione (si allega) della base di calcolo, si osserva che sub doc. 2 si precisa fin dal documento di sintesi che la commissione è calcolata "sul massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente", pertanto non risulta indeterminata;

- in ordine alla c.i.v. e alla commissione disponibilità immediata fondi, *"all'epoca della stipula (2008) l'autonomia contrattuale consentiva alle parti di individuare clausole ulteriori rispetto a quelle attualmente in vigore e di carattere omnicomprendivo. In secondo luogo: commissione disponibilità immediata fondi sembra, dal nominativo, integrare una cms sull'affidato, anziché sull'utilizzato, il che è perfettamente legittimo (si tratta del prezzo dell'opzione, secondo la ricostruzione supra svolta). La civ appare poi del tutto legittima, anche alla luce della normativa attuale che la contempla"*;
- del pari nulle le doglianze in ordine alle valute, trattandosi di materia rimessa all'autonomia contrattuale, che nel caso di specie risulta essere stata esercitata (il doc. 2 evidenzia una serie di giorni di valuta in relazione alle singole operazioni);
- è infondata l'eccezione di prescrizione della banca;
- il saldo finale ricalcolato - mediante esclusione a far tempo dall'1.1.2014 di ogni addebito a titolo di anatocismo - al 4.06.2019 a debito per la società correntista ammonta a € 66.416,34, con una differenza a favore della società correntista di € 9.218,42;
- la differenza evidenziata comporta che l'esposizione debitoria quali garanti, in centrale rischi, a carico degli attori, è avvenuta dal 2014 per importi superiori all'effettivo debito. Ciò però non legittima un risarcimento del danno, perché non risulta provato (neppure per il vero articolato a livello probatorio) che tale (esigua) differenza abbia costituito causa di un concreto danno in capo agli stessi.

Giudizio di appello

Avverso tale sentenza hanno proposto appello *Parte_1* e *Parte_2* i quali hanno dedotto:

- I. l'erroneità della sentenza per non aver espunto gli interessi anatocistici sin dall'apertura del conto corrente (e non solo dal 1.1.2014) con conseguente necessità di ricalcolo del rapporto.

In particolare, gli appellanti hanno dedotto che dal contratto prodotto in causa dalla convenuta, nonché dagli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente affidato per cui è causa, emerge che la *CP_4* ha applicato interessi debitori pari al 14,000% (effettivo annuo 14,752%), laddove gli interessi creditori erano pari al 0,0100% (nominale annuo ed effettivo annuo), con capitalizzazione trimestrale solo per gli interessi debitori. Il T.U.B. oggi prevede la necessità che sia assicurata la medesima periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale deve inoltre essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Nel caso di specie la misura minima degli interessi creditori, tale da poterli considerare meramente simbolici (0,0100%), configura una evidente violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che è evidente l'assenza di proporzionalità tra tassi di interesse attivi e passivi, proporzionalità che costituisce un presupposto legittimante indispensabile per la validità della clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi. Nel contratto, viene previsto un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore (T.A.E.) corrispondente a quello nominale (T.A.N.), e quindi il tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincide con quello non capitalizzato. Il tasso debitore nominale, invero, corrisponde al 14,00% laddove il tasso effettivo corrisponde al 14,752% (pag. 4 contratto di conto corrente).

La coincidenza, per ciò che concerne gli interessi creditori, di *CP_5* e *CP_6* rende da un lato priva di senso la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, in quanto di fatto gli interessi attivi non potranno essere soggetti a capitalizzazione, e per altro verso fa venir meno un altro dei presupposti legittimanti la capitalizzazione degli interessi, in quanto prevedere un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale, equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione. Viene meno quindi una delle condizioni cui è subordinata la pattuizione dell'anatocismo. In tal senso la pronuncia della sesta sezione civile della Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. VI, ordinanza 10.02.2022, n. 4321), secondo la quale «*La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'in-teresse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione in-frannuale, deve essere*

indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».

2. l'erroneità della sentenza per non aver accertato e dichiarato la nullità delle clausole relative a cms, civ e cdf, con conseguente necessità di espunzione delle medesime dal ricalcolo del dare avere.

In particolare, gli appellanti hanno dedotto che:

- la cms è nulla in quanto priva di valida giustificazione causale ed in quanto nel contratto non risulta specificata la base di calcolo. E' pacifico che la stessa venisse applicata (I) fino all'utilizzo del fido accordato e (II) oltre il fido. La banca ha quindi imposto una remunerazione ulteriore al cliente, duplicando il costo del fido (già remunerato ampiamente con gli interessi passivi), ed indipendentemente dall'effettivo utilizzo delle somme e dalla durata di tale utilizzo;
 - deve essere dichiarata l'illegittimità degli addebiti sui conti correnti della ^{Part} qualora non venga fornita la prova di avere effettuato l'istruttoria veloce.
3. l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso l'usurarietà del rapporto.

In particolare, gli appellanti hanno dedotto che il tasso di interesse indicato nei contratti non è quello effettivamente applicato e che, pertanto, non è sufficiente il semplice confronto tra tale tasso e quello soglia usura al tempo vigente per escludere l'usurarietà del rapporto. Per di più, con la sentenza appellata il Giudice di prime cure ha già accertato l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici che, pertanto, dovranno essere calcolati al fine di verificare l'effettivo superamento del tasso soglia usura. Dovrà quindi essere disposta idonea CTU contabile finalizzata ad accertare l'usurarietà del rapporto con inclusione del costo occulto della capitalizzazione degli interessi, tenuto conto che la normativa vigente estende la nozione di interesse passivo a qualsiasi tipo di remunerazione percepita dagli istituti di credito (anatocismo, c.m.s., valute differite su assegni, commissioni di ogni genere, spese etc.).

4. la nullità dell'art. 5 delle fideiussioni (deroga all'art. 1957 c.c.) e la conseguente intervenuta decadenza della banca ex art. 1957 c.c..

In particolare, gli appellanti hanno dedotto che l'art. 5 delle fideiussioni (deroga all'art. 1957 c.c.) è nullo, sia in quanto si tratta di clausola vessatoria non preceduta da nessuna trattativa con il consumatore sia in quanto frutto di un'intesa anticoncorrenziale e conseguentemente la banca deve essere dichiarata decaduta ex art. 1957 c.c. per non aver agito entro il termine di sei mesi.

Si sono costituite CP_1 e Controparte_2 le quali hanno chiesto di dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. o di rigettarlo in quanto infondato.

E', poi, intervenuta Controparte_7 in qualità di mandataria della società CP_3 cessionaria del credito in forza di contratto di cessione stipulato con CP il 20.12.2023, chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello o di rigettarlo in quanto infondato.

All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con ordinanza del 22.1.2025 è stata disposta la rimessione della causa sul ruolo al fine di espletare una consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: *"Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa e sentiti gli eventuali C.T.P., determini il saldo del conto corrente oggetto di causa, procedendo nel seguente modo:*

- *verifichi se ci sono periodi con saldo positivo e, in caso di risposta affermativa, verifichi se vi è coincidenza tra il tasso di interesse creditore annuo nominale e quello effettivo (Cass. n. 4321/22) e, in caso di ulteriore risposta positiva, effettui i conteggi senza operare alcuna capitalizzazione;*
- *espunga gli addebiti operati a titolo di cms;*
- *verifichi se gli addebiti operati a titolo di CIV corrispondono ad una effettiva operazione contabile (reale istruttoria veloce) e, in caso di esito negativo, espunga i predetti addebiti".*

All'udienza dell'11.2.2026 la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità svolta dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. è infondata.

Ed invero, i motivi di appello, ancorché a tratti generici e sommari, risultano comunque formulati nel rispetto dei canoni previsti dalla disposizione del codice di rito, come innovata dalla riforma introdotta dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), ossia individuando sia le parti della sentenza sia la sottesa *ratio decidendi* che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.

D'altra parte, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 *bis* c.p.c. è da ritenersi superata sin dal momento in cui è stato disposto il rinvio ai sensi dell'art. 352 c.p.c., così dando al giudizio ordinario corso.

Nel merito, ritiene, infatti, la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e che, pertanto, vada accolto nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano.

Occorre, innanzitutto, evidenziare che deve ritenersi provata la titolarità del credito in capo a CP_3

[...]. Quest'ultima ha, infatti, prodotto il contratto di cessione del credito. Inoltre, tale cessione non

è stata contestata da *Controparte_2* e tale circostanza rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla terza intervenuta.

Ritiene, inoltre, la Corte che l'istanza di parte appellante volta ad ottenere un supplemento di indagine peritale non sia suscettibile di positivo apprezzamento in quanto, come correttamente affermato dal CTU e non specificamente contestato dalle parti, "l'effetto anatocistico si è esplicato esclusivamente sul rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito ordinaria n. _____, in quanto il rapporto anticipi n. _____ dedotto in giudizio da parte attrice risulta essere un mero conto di evidenza finalizzato alla contabilizzazione di un affidamento autoliquidante". Peraltro, anche il tribunale aveva disposto CTU solo sul rapporto di conto corrente n. _____ e l'odierna parte appellante non ha formulato alcuna contestazione in primo grado né ha formulato alcuna censura sul punto nell'atto di appello.

In ordine all'asserita applicazione di tassi di interessi usurari, risulta condivisibile l'affermazione del tribunale secondo cui *"Del pari, esposta in termini astratti e in via del tutto ipotetica (cfr. p. 7 atto di citazione), la doglianza in ordine al superamento delle soglie d'usura (neppure viene allegato quale sarebbe il teg effettivo del rapporto), che peraltro risulta contestata come sopravvenuta (come sembrerebbe non solo dal riferimento ai teg "periodali" svolto in corpo di citazione, ma anche dal tenore delle conclusioni, laddove si parla di nullità "limitatamente ai periodi in cui gli stessi rapporti sono stati interessati da tassi stimati usurari"). Ma in questo caso ogni questione è sostanzialmente preclusa da Cass. SU n. 24675/2017, in base alla quale l'usura è essenzialmente genetica alla luce del disposto dell'art. 644 c.p."* Peraltro, tale assunto non risulta neppure censurato dall'appellante con specifici argomenti idonei a contrastarlo.

Quanto all'anatocismo, occorre osservare che, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 4321/2022, *"la delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di fissare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla patuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa. In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa,*

per altro verso, quanto esige il cit. art. 6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo. Il rilievo svolto, in memoria, dalla controricorrente, e incentrato, in sintesi, sulla circostanza per cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi attivi, non appare, in tale prospettiva, concludente. E infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l'una. O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l'art. 3 della delibera; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l'art. 6 della delibera stessa".

Sulla base dei suddetti principi, ritiene la Corte che debba espungersi l'effetto anatocistico per il periodo precedente l'1.01.2014, in considerazione dell'indicazione contrattuale di un TAE a credito coincidente con il ^{Contr}. Deve, inoltre, ritenersi applicabile il tasso di interesse convenzionale in quanto correttamente pattuito, come ritenuto dal Tribunale e non censurato dalle parti.

Pertanto, ritenendo la Corte che la consulenza tecnica sia stata svolta in modo diligente, con valutazioni esaurienti e logiche e che il percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non possa considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, in assenza peraltro di specifici rilievi svolti dalle parti in ordine alle modalità di ricostruzione del rapporto in concreto utilizzate, deve attribuirsi rilevanza alla prima ipotesi di calcolo elaborata dal CTU e conseguentemente ritenersi accertato un saldo finale al 4.06.2019 pari a € 55.213,13 a debito per la società correntista, in luogo dell'importo indicato nell'estratto conto bancario di € 75.634,77 a debito della predetta società.

Quanto alla asserita intervenuta decadenza della banca ex art. 1957 c.c., giova evidenziare che la relativa eccezione è da ritenersi inammissibile in quanto formulata solo con la memoria ex art. 183 co 6 n.1 cpc. Peraltro, le fideiussioni prestate dagli odierni appellanti non contengono le clausole di cui agli

artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003. L'art. 5 richiama, infatti, l'art. 1957 c.c., sostituendo esclusivamente il termine di sei mesi con quello di trentasei mesi.

Inoltre, risulta provato e non contestato (cfr. doc. 1 primo grado) che gli appellanti erano entrambi soci della Comer s.r.l, che *Parte_1* è stato nominato amministratore unico il 6.5.1988 e *Parte_2* instittrice il 21.3.2011. Ciò posto, si ritiene che le predette circostanze integrino un collegamento funzionale con la società garantita che denota un interesse imprenditoriale nell'accesso al credito della compagine sociale, con la conseguenza che le fidejussioni non possono ritenersi prestate per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale.

Risulta, pertanto, infondata l'eccezione di nullità dell'art. 5 delle fidejussioni *de quibus*, che – come si è detto – richiama l'art. 1957 c.c., sostituendo esclusivamente il termine di sei mesi con quello di trentasei mesi (il mancato rispetto di tale ultimo termine è stato, peraltro, dedotto dagli appellanti sono con la comparsa conclusionale depositata in appello).

Sulla base delle considerazioni svolte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di Milano, deve ritenersi accertato un saldo finale al 4.06.2019 pari a € 55.213,13 a debito per la società correntista.

L'accoglimento parziale dell'appello impone la regolamentazione delle spese di lite per entrambi i gradi secondo l'esito complessivo (v. Cass. 14916/20 "*Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo*").

La soccombenza delle appellate e della terza intervenuta giustifica la condanna delle stesse, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali, in favore degli appellanti, di entrambi i gradi di giudizio, alla cui liquidazione si provvede in dispositivo, tenuto conto della natura e del vantaggio effettivamente conseguito dagli appellanti (riduzione del debito pari € 20.421,63), dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, nonché dei criteri tutti di cui al D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii., con conseguente applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 26.000,00).

Per i medesimi motivi, vanno poste a carico delle appellate e della terza intervenuta le spese di CTU di entrambi i gradi, così come liquidate con separati decreti.

P.Q.M.

La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- in parziale accoglimento dell'appello proposto da *Parte_1* e *Parte_2* e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. [REDACTED], accerta e dichiara pari a € 55.213,13 a debito per la società correntista il saldo finale del rapporto di conto corrente oggetto di causa al 4.06.2019;
- condanna *CP_1* e *Controparte_2* in solido tra loro, al pagamento, in favore di *Parte_1* e *Parte_2*, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del primo grado, che liquida in complessivi € [REDACTED],00, oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A.;
- condanna *CP_1*, *Controparte_2* e *CP_3* in solido tra loro, al pagamento, in favore di *Parte_1* e *Parte_2* con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del grado di appello, che liquida in complessivi € [REDACTED], oltre spese generali (15%) e IVA e C.P.A.;
- pone a carico di *CP_1* e *Controparte_2* le spese della CTU espletata in primo grado e a carico *CP_1*, *Controparte_2* e *CP_3* le spese della CTU espletata nel presente grado di giudizio, così come liquidate con separati decreti.

Così deciso in Milano, 11 febbraio 2026

Il Consigliere est.
Emanuela Rizzi

Il Presidente
Domenico Bonaretti